

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E UTILIZZO DELLA
PISCINA SCOPERTA COMUNALE, SITA IN VIA MADONNINA IN LECCE NEI MARSI**

AFFIDANTE: COMUNE DI LECCE NEI MARSI

AFFIDATARIO: _____

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in Lecce nei Marsi, presso la Casa Municipale, a seguito dell'espletamento di procedura ad evidenza pubblica bandita con Determinazione dell'Ufficio Tecnico n° ____ del _____, viene sottoscritta la presente convenzione

T R A

il Comune di Lecce nei Marsi, Partita IVA: 81004960662, nella persona del Responsabile dell'Ufficio tecnico, p.t., Ing. Vanessa De Blasis, domiciliato ai fini della carica presso il Comune medesimo,

E

l'Associazione/Società _____, P.IVA: _____, nella
persona del _____, Sig./Sig.ra _____,
domiciliato/a ai fini della carica in _____, n° _____,
(____),

i quali assumeranno nel prosieguo la definizione rispettiva di Affidante ed Affidatario,

P R E M E S S O

- a) che tra i beni costituenti il Patrimonio Comunale, in Lecce nei Marsi rientra l'impianto sportivo costituito, tra gli altri, da:
- Piscina scoperta;
 - Spogliatoi;
- b) che il complesso suddetto è di proprietà del Comune di Lecce nei Marsi e comprende impianti, servizi e accessori nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente e che è ben noto alle parti;
- c) che l'Associazione/Società _____, regolarmente affiliata al C.O.N.I., è stata individuata quale soggetto affidatario della gestione per una durata di anni uno della struttura di cui trattasi mediante procedura ad evidenza pubblica;
- d) che il Bando pubblico ha tenuto conto della Legge Regionale d'Abruzzo n° 27 del 19.06.2012, recante: "Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo [...]";

e) che con Determinazione dell'Ufficio Tecnico n° _____ del _____, si approvavano la bozza della presente Convenzione, nonché i documenti afferenti alla procedura ad evidenza pubblica;

tutto ciò premesso,

tra le parti, come sopra recate, si concorda quanto segue.

ART. 1

La presente Convenzione regola la gestione dell'impianto sportivo comunale di Lecce nei Marsi, costituito da: piscina scoperta e spogliatoi.

La durata della presente Convenzione è fissata in **anni 1 (UNO)**, decorrenti dal _____ e fino a tutto il _____. Non è prevista facoltà di proroga tacita della presente.

ART. 2

Agli effetti della presente Convenzione, l'Affidante dichiara di eleggere domicilio presso la Casa Municipale, l'Affidatario presso _____.

ART. 3

È vietata la sub-concessione della gestione dell'impianto sotto qualsiasi forma e durata, salvo specifica autorizzazione dell'Affidante, per motivazioni connesse allo sviluppo della pratica sportiva e nello spirito di pubblico interesse, comunque previa istanza scritta dell'Affidatario.

ART. 4

All'Affidatario è fatto divieto di eseguire o comunque procedere a modifiche dell'impianto o ad intervenire con qualsivoglia opera sullo stesso (intese come strutture, impianti, accessori, pertinenze), senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Affidante. In ogni caso, ogni opera od impianto realizzati in violazione del presente articolo, verrà acquisito gratuitamente alla proprietà comunale, senza possibilità di rivalsa alcuna per l'Affidatario e fatto salvo, comunque, l'addebito all'Affidatario di ogni danno -ivi compresa l'eventuale necessità di messa in pristino stato- da ciò derivante.

Fermo restando il regime autorizzatorio previsto dalla normativa di settore vigente, sarà possibile per il soggetto affidatario di gestire un chiosco tipo "A", o semplice, all'interno dell'impianto sportivo.

ART. 5

L'impianto viene concesso per finalità sociali, con divieto assoluto di attività diverse da quelle in linea con le finalità proprie della struttura e con l'oggetto sociale dell'Affidatario.

Ogni eventuale mutamento di destinazione ad altre attività collaterali, anche in forma occasionale, che l'Affidatario volesse eventualmente attuare, dovrà essere preventivamente autorizzato con proprio atto dall'Affidante, sulla base di istanza scritta dell'Affidatario.

ART. 6

L’Affidatario dovrà:

- garantire la regolare apertura, chiusura, pulizia e custodia di tutti gli impianti e delle aree pertinentziali, secondo il programma rimesso in sede di gara o comunque presentato all’Amm.ne affidante, con utilizzo di idoneo personale e nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- esercitare attività di vigilanza e mantenimento in piena funzionalità delle dotazioni impiantistiche del complesso nel più rigoroso rispetto delle connesse normative vigenti in materia;
- provvedere alla puntuale e costante pulizia e manutenzione delle strutture, delle aree verdi annesse e connesse, nessuna esclusa, delle strutture sportive in oggetto e alla gestione e smaltimento regolare e tempestivo dei rifiuti prodotti dalle strutture suddette;
- stipulare idonee polizze a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni convenzionalmente assunte, e per la copertura di danni alla struttura, ai fruitori e ai terzi;

In relazione ai citati obblighi, l’Affidatario si impegna a:

- provvedere alla copertura assicurativa R.C.T. per infortuni degli utenti, nonché degli addetti, con rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune proprietario dell’impianto;
- comunicare ogni incidente alle autorità competenti;
- provvedere alla copertura assicurativa per danni provocati alle strutture da terzi o dal personale;
- curare la pulizia periodica dell’impianto ed ogni altra attività manutentiva e di conservazione in perfetta efficienza delle strutture esistenti e delle aree pertinentziali;

ART. 7

Spettano e, quindi, fanno carico all’Affidatario, tutte le spese concernenti l’uso dell’impianto, ivi comprese le spese per la manutenzione ordinaria per la conservazione, senza peraltro pretendere alcun risarcimento o rimborso comunque denominato.

Spettano, altresì, all’Affidatario, le spese afferenti all’energia elettrica, alla fornitura idrica e depurazione, per utenze telefoniche, per riscaldamento ed altri servizi di cui il complesso è dotato. L’Affidatario dovrà provvedere a volturare a proprio carico le utenze.

Spetta, inoltre, all’Affidatario l’onere completo per la realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione o comunque migliorativi del complesso, offerti in sede di procedura ad evidenza pubblica; detti interventi costituiscono obbligo contrattuale e motivo di risoluzione per inadempimento, in quanto formano oggetto di specifica premialità in sede di gara pubblica.

Resta fissato in **Euro** _____ (come da offerta presentata in sede di gara pubblica) il canone dovuto all’Affidante dall’Affidatario per l’annualità oggetto di affidamento, da corrispondere all’Affidante entro il 30 settembre di ogni anno.

ART. 8

Eventuali certificati di agibilità, nonché le autorizzazioni necessarie per la funzionalità dell’impianto sportivo, in ossequio alle vigenti disposizioni, dovranno essere richiesti a cura e spese dell’Affidatario, ove non già provveduto.

Il collaudo di eventuali opere eseguite spetta all’Affidante, mentre tutti gli eventuali certificati di agibilità od autorizzazioni necessarie per l’utilizzazione del complesso sportivo saranno a carico dell’Affidatario.

ART. 9

L’Affidante si riserva l’utilizzo delle strutture, parziale o totale, mediante semplice richiesta scritta -anche senza preavviso- in casi di necessità, di forza maggiore o comunque per preminente interesse pubblico; in tali fattispecie, l’Affidante preciserà nella propria richiesta, orari e giorni per i quali si riserva l’utilizzo.

Nei casi di utilizzo parziale o totale della struttura da parte dell’Affidante, di cui al periodo precedente, compete all’Affidante l’estensione delle garanzie (ovvero la stipula di garanzie ex-novo) per danni e per r.c. verso terzi e verso le strutture del complesso, riferibili al diverso utilizzo, rispetto a quello istituzionale perseguito dall’Affidatario.

Qualora l’Affidante intenda avvalersi della facoltà di cui al secondo periodo del presente articolo, è dovuto all’Affidatario il solo rimborso delle spese per utenze, adeguatamente e puntualmente rendicontate a cura dell’Affidatario.

Il rendiconto delle spese, ai fini del rimborso, compete esclusivamente all’Affidatario, il quale è tenuto a produrre all’Affidante, oltre al riepilogo delle spese e relativa ripartizione tra le parti, anche la documentazione fiscale e contabile a ciò riferita (fatturazioni, bollette, ecc., con relative quietanze).

L’Affidante non darà luogo ad alcun rimborso delle spese in favore dell’Affidatario, qualora quest’ultimo non rimetta la prescritta rendicontazione, avente tutte le caratteristiche sopra descritte.

ART. 10

Le tariffe di utilizzo, nonché quelle relative ad eventuali corsi od attività connesse, dovranno essere preventivamente comunicate dall’Affidatario all’Affidante e dovranno essere fissate tenendo nella dovuta considerazione le finalità sociali dell’impianto in relazione al concetto di pubblica utilità e diffusi interessi collettivi.

ART. 11

Per tutta la durata della presente Convenzione, l’Affidatario si impegna a far funzionare l’impianto sportivo e ad assicurare i servizi connessi all’esercizio dello stesso, garantendone l’apertura per l’intero periodo, ad eccezione dei periodi di forzata chiusura dovuti a cause di forza maggiore, ovvero effettuazioni di opere di manutenzione straordinaria.

ART. 12

L’Affidatario è responsabile per danni a persone o cose, ivi compresi i danni relativi agli impianti, cagionati durante il periodo di affidamento degli impianti, pertanto si obbliga a stipulare per tutta la durata dell’affidamento una polizza assicurativa che copra la responsabilità civile per danni che in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, senza riserve o eccezioni.

L’Affidatario dovrà provvedere alla stipula di una polizza assicurativa di RCT e per quanto indicato al precedente comma con un massimale minimo di €. 500.000,00 per ciascuna polizza con rinuncia alla rivalsa nei confronti del proprietario degli impianti.

Nel caso i danni fossero causati da enti, associazioni o privati autorizzati alla fruizione dell’impianto, l’Affidatario è autorizzato a rivalersi nei confronti degli stessi.

L’Affidatario è altresì responsabile della verifica del rispetto di tutte le norme vigenti all’interno dell’impianto e relative alla pratica sportiva (medicina dello sport, tutela sanitaria attività svolte, norme vigenti in materia di sicurezza e spettacoli pubblici).

L’Affidatario esonera espressamente il Comune di Lecce nei Marsi da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione.

L’Affidatario risponderà direttamente dei danni, alle persone, all’impianto o alle cose, comunque provocati nell’esercizio delle attività sportive, restando a suo totale ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

Risponderà, inoltre, dei danni causati alla struttura nonché dei danni derivati ai frequentatori in conseguenza di incidenti all’interno della stessa, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità a riguardo. Non è considerato danno l’usura prodotta da un corretto utilizzo. All’atto della consegna i beni e le attrezzature verranno fatti constare in apposito inventario da allegarsi al verbale di consegna.

L’Affidatario risponderà della gestione e del comportamento del personale, dei soci e di altri soggetti presenti nella struttura a vario titolo per le mansioni conferite e si obbliga a tenere il Comune di Lecce nei Marsi sollevato ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale od azione presente e futura, per danni di qualsiasi genere arrecati alle persone ed alle cose, anche da parte di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto del presente affidamento.

ART. 13

L’Affidatario dovrà osservare e far osservare dagli utenti della struttura tutte le norme regolamentari vigenti in materia di igiene, sicurezza e funzionamento dell’impianto. In tal senso nessuna responsabilità potrà essere attribuita all’Affidante.

ART. 14

L’Affidante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di verificare lo svolgimento della gestione ed il puntuale rispetto della presente Convenzione, in virtù delle finalità cui sono destinate le strutture in parola.

ART. 15

In caso di cessazione del rapporto per qualsiasi causa, l’Affidatario è tenuto a restituire gli impianti, gli arredi, le attrezzature ed ogni altro accessorio, nello stato in cui sono stati consegnati, secondo i principi civilistici, con salvezza del normale deperimento.

ART. 16

La violazione degli obblighi assunti con la presente Convenzione da parte dell’Affidatario provocherà la risoluzione di diritto della Convenzione stessa, con ogni conseguenza rispetto al danno provocato per colpa, ivi compresa la colpa “in vigilando”.

Il Comune di Lecce nei Marsi ha facoltà di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi:

- mancato rispetto degli obblighi assicurativi previsti per l’affidamento del servizio;
- perdita dei requisiti previsti per l’affidamento dell’impianto;
- accertamento di sub-affidamento dell’impianto da parte dell’affidatario;
- accertata consapevolezza di reati di evasione fiscale, frode o contro la persona o il patrimonio;
- fallimento, messa in liquidazione;
- scioglimento della Società/associazione sportiva dilettantistica;
- accertata violazione degli obblighi contrattuali previsti dalla presente Convenzione, in particolare agli artt. 6 e 7 e violazione nei rapporti con l’utenza;
- ogni altra inadempienza, anche non espressamente prevista nel presente articolo, che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 1453 del Codice civile.

L’affidatario potrà recedere dal contratto dandone comunicazione con almeno tre mesi di preavviso all’Amministrazione Comunale con raccomandata A/R o a mezzo PEC.

In caso di recesso, prima della scadenza della convenzione, l’affidatario non potrà vantare diritto alcuno nei confronti del Comune di Lecce nei Marsi e sarà tenuto a rimborsare allo stesso il corrispettivo di gestione già introitato proporzionalmente ridotto per il numero di mesi di mancata gestione.

In caso di mancato rispetto del termine di preavviso il Comune di Lecce nei Marsi potrà rivalersi applicando una penale pari all’intero corrispettivo dovuto per la gestione degli impianti.

ART. 17

Tutte le spese e gli oneri, di qualsiasi specie e natura, ivi incluse quelle fiscali, sono ad esclusivo carico dell’Affidatario.

ART. 18

Le eventuali controversie che dovessero insorgere saranno regolate secondo le norme del diritto civile, tenendo nella debita considerazione che trattasi di beni patrimoniali ricadenti sotto la disciplina della contabilità dello Stato e dei vincoli di natura patrimoniale e interessi diffusi.

ART. 19

L’utilizzo dei beni affidati per fini diversi da quelli per i quali è stata redatta la presente Convenzione ne determina l’immediata decadenza. Gli stessi effetti scaturiranno dalla violazione del divieto assoluto di sub-concessione, ovvero sub-locazione, o del mancato pagamento del canone, ovvero in caso di scioglimento del soggetto Affidatario.

ART. 20

L’Affidatario ha l’esclusiva gestione dell’impianto sportivo del Comune di Lecce nei Marsi, per la durata stabilita all’art. 1.

ART. 21

Si dà atto che, con la sottoscrizione del presente, le parti sono a piena conoscenza dello stato attuale dell’impianto, stato che dovrà corrispondere esattamente a quello rilevabile al momento della scadenza della Convenzione e, quindi, della restituzione dell’impianto stesso all’Affidante, fatto salvo il normale deperimento.

ART. 22

Per quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, si fa integralmente rimando alle norme che regolano la contabilità dello Stato, alle norme vigenti in materia di assegnazione e gestione di impianti sportivi di proprietà di Enti pubblici territoriali, nonché al Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

per l’Affidante
il Responsabile Ufficio Tecnico

per l’Affidatario
il Legale Rappresentante